

n. /2019 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

viste le istanze di apertura delle procedure di liquidazione del patrimonio proposte dai debitori . e ai sensi dell'art. 14 *ter* ss. della L. n. 3/2012;

rilevato che trattandosi di debitori (marito e moglie) i quali versano in una situazione di sovraindebitamento parzialmente comune così come parzialmente comune è il patrimonio destinato alla liquidazione appare opportuna una trattazione congiunta delle istanze medesime così come delle procedure conseguenti (ferma peraltro la distinzione dei centri di responsabilità patrimoniale *ex* art. 2740 c.c.);

letta la relazione particolareggiata allegata all'istanza citata, redatta dall'O.C.C. nominato dott. . ;

ritenuto che le domande soddisfano i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che anche per evitare un aggravio di spese possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinqüies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperte la procedure di liquidazione del patrimonio a carico di nato a

) il

e di

nata a .



il _____, entrambi residenti in _____, Via _____ n. _____ per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore il Dott.** _____, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;
- e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 dispone come da domanda; il gestore della crisi/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori;
- g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. – se diverso - ed al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC – se diverso - ed al liquidatore nominato.



Brescia, 19/07/2019

Il Giudice delegato

